

Accesso agli atti delle pratiche edilizie

Descrizione

La richiesta di accesso agli atti, e/o documenti amministrativi, è lo strumento attraverso il quale si esercita il diritto degli interessati a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, dei documenti amministrativi.

A chi è rivolto

L'accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Come fare

La richiesta di accesso agli atti amministrativi e documenti depositati presso lo Sportello Unico per l'Edilizia, deve essere presentata, presso l'Ufficio Protocollo in forma cartacea o via pec all'indirizzo comune.misanoadriatico@legalmail.it compilata in ogni sua parte utilizzando la modulistica comunale.

Nella richiesta devono essere indicati gli estremi dell'atto per il quale si richiede l'accesso e il motivo della richiesta. Alla richiesta deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per il ritiro degli atti è necessaria la delega nel caso sia fatto da persona diversa dal richiedente.

Cosa serve

Richiesta su modello apposito scaricabile dal sito web e seguenti allegati:

- documento di identità;
- eventuale delega del soggetto proprietario dell'immobile di cui si chiede accesso amministrativo.

Qualora la richiesta attenga ad un documento o immobile di cui il richiedente non ha la titolarità o la delega della proprietà alla visione o al ritiro del documento, lo Sportello unico per l'Edilizia invierà comunicazione al proprietario dell'immobile dell'istanza pervenuta concedendo un termine per opposizioni all'accesso richiesto

Cosa si ottiene

Copia cartacea o scansione dei documenti richiesti.

Tempi e scadenze

Il tempo di evasione dell'istanza è di 30 giorni.

Costi

Diritti di segreteria € 2.50 più spese copie/scansioni il cui importo è da versare tramite "PagoPA". Tale l'importo sarà comunicato ad avvenuta preparazione della documentazione.

Riferimenti normativi

“Accesso documentale” (Legge n. 241 del 7 agosto 1990, Capo V)